

NOTA ILLUSTRATIVA DELLE POLIZZE COLLETTIVE n° 5269 e n° 5169 "Prestito Protetto"

Attenzione: il presente documento ha il solo scopo di fornire una illustrazione sintetica delle caratteristiche della copertura assicurativa prestata dalle Polizze Collettive n° 5269 e n° 5169 "Prestito Protetto" stipulate da FIAT GROUP AUTOMOBILES FINANCIAL SERVICES S.p.A. nell'interesse dei propri clienti e offerta in abbinamento ai finanziamenti. Il presente documento non costituisce nota informativa né condizioni di contratto. Le condizioni di assicurazione complete sono contenute nei documenti contrattuali.

INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE

La copertura assicurativa offerta dalla polizza collettiva n° 5269 "Prestito Protetto" è prestata da Cardif Assicurazioni S.p.A., con sede legale al n° 1 di Largo Toscanini, 20122 Milano, , iscritta al R.I. di Milano, autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con provvedimento ISVAP del 19.11.1996 (G.U. n° 279 del 28.11.1996).

La copertura assicurativa offerta dalla polizza collettiva e n° 5169 "Prestito Protetto" è prestata da Cardif Assurances Risques Divers S.A. - Rappresentanza Generale per l'Italia, con sede legale al n° 1 di Largo Toscanini, 20122 Milano autorizzata all'esercizio delle assicurazioni con D.M. del 27.02.1989.

INFORMAZIONI SULLE PRESTAZIONI ASSICURATIVE OFFERTE

Aderendo alle Polizze Collettive n° 5269 e n° 5169 "Prestito Protetto", il cliente della FIAT GROUP AUTOMOBILES FINANCIAL SERVICES S.p.A. cui viene erogato il finanziamento viene assicurato contro il rischio di non potere pagare le rate di rimborso nel caso di suo decesso nonché in caso di perdita di impiego o ricovero ospedaliero. Le Polizze garantiscono in tutto o in parte il rimborso del debito residuo alla FIAT GROUP AUTOMOBILES FINANCIAL SERVICES S.p.A.

Attenzione: le Polizze escludono la copertura in alcuni specifici casi di morte, ricovero o perdita d'impiego oltre a specifiche ipotesi di franchigia, carenza di copertura e massimali, come altresì precisato nelle condizioni di assicurazione, di cui si raccomanda al cliente la lettura integrale. Le prestazioni assicurative offerte dalle polizze sono illustrate qui di seguito.

A) POLIZZA COLLETTIVA n° 5269 "Prestito Protetto"

Copertura assicurativa per Decesso

Rischio assicurato: decesso dell'assicurato salvo i casi di esclusione specificati nelle condizioni di assicurazione.

Prestazione Assicurativa: l'assicuratore liquida, nei limiti dei massimali previsti, una somma pari al debito residuo in linea capitale, risultante al momento del decesso, esclusi eventuali importi di rate insolute.

B) POLIZZA COLLETTIVA n° 5169 "Prestito Protetto"

Copertura assicurativa in caso di Perdita d'Impiego

Rischio assicurato: la perdita d'impiego a seguito di licenziamento per "giustificato motivo oggettivo" o "messa in Mobilità" o "messa in cassa Integrazione Guadagni Straordinaria" di lavoratori dipendenti privati che abbiano superato il periodo di prova, salvo i casi di esclusione specificati nelle condizioni di assicurazione. La copertura assicurativa non è efficace qualora il licenziamento avvenga nei primi 90 giorni dalla decorrenza della copertura stessa.

Prestazione assicurativa: L'assicuratore, dopo il periodo di franchigia di 60 giorni, corrisponde un'indennità pari alle rate mensili, ad esclusione della Maxirata, che hanno scadenza durante il restante periodo di disoccupazione fino a concorrenza dei massimali previsti.

Copertura assicurativa in caso di Ricovero Ospedaliero

Rischio assicurato: il Ricovero Ospedaliero a seguito di Infortunio o Malattia a favore di Lavoratori Autonomi, Lavoratori Dipendenti Pubblici, Non Lavoratori, salvo i casi di esclusione specificati nelle condizioni di assicurazione.

La copertura assicurativa non è efficace qualora il ricovero conseguente a malattia sia avvenuto nei primi 30 giorni dalla decorrenza della copertura stessa.

Prestazione assicurativa: dopo il periodo di franchigia di 7 giorni, l'Assicuratore corrisponderà un'indennità mensile pari alla rata mensile del finanziamento. Successivamente dopo ogni periodo di trenta giorni consecutivi di ricovero, l'Assicuratore liquiderà un ulteriore importo pari alla rata mensile.

PREMIO

Prestito Protetto

Il premio è unico, anticipato e dipende dall'importo e dalla durata del finanziamento ed è incluso nel capitale finanziato.

L'ammontare totale del premio unico, indicato sul contratto di finanziamento, è comprensivo dell'eventuale imposta di assicurazione.

Prestito Protetto Durate Brevi

Il premio è unico, anticipato e dipende dall'importo del finanziamento ed è incluso nel capitale finanziato.

L'ammontare totale del premio unico, indicato sul contratto di finanziamento, è comprensivo dell'eventuale imposta di assicurazione.

DECORRENZA E DURATA

Per ciascun Assicurato le garanzie assicurative decorrono dalle ore 24.00 del giorno di erogazione del contratto di finanziamento di FIAT GROUP AUTOMOBILES FINANCIAL SERVICES S.p.A..

Le garanzie cessano, per ciascun Assicurato:

- alla data di scadenza dall'ultima rata prevista dal piano di rimborso fissato al momento della sottoscrizione del contratto;
- alla fine del mese in cui l'Assicurato compie i 75 anni di età;
- in caso di finanziamento con Maxi Rata Finale, la copertura cessa alla data di scadenza della Maxi Rata Finale stessa, anche nel caso in cui l'Assicurato ne abbia richiesto il rifinanziamento;
- in caso di sinistro pagato in relazione alla garanzia di cui alle presenti Condizioni Generali;
- In caso di estinzione anticipata del finanziamento.